

Regione Lombardia

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI MOBILITA'

Artt. 4 e 24 L. 223/91

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO IN SEDE PUBBLICA

Il giorno 15 aprile 2011, alle ore 10,30 presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro della Lombardia, alla presenza del Dott. Carlo Alberto Balzarini, in qualità di rappresentante della Regione Lombardia, si sono incontrati i Sigg:

Per MARVEXPHARMA SERVICES srl in liquidazione e in fallimento	Francesco Paolo Pati, Davide Lambicchi, Giovanni Massoli (curatori), Giovanni Zingales
Per FEMCA CISL Milano	Massimo Zuffi
Per FILCTEM CGIL Milano	Vincenzo Gatto
Per UILCEM UIL Milano	Vincenzo Cesare
Per UGL Chimici	Fabrizio Rigoldi
Per SLF COBAS L.P.	Carmelo Carnovale
Per RSU	Luciano Ceravolo, Alberto Fornaro, Giuseppe Aitella, Riccardo Mosti, Mauro Bonizzi, Maria Rosaria Duraccio

PREMESSO

- che la Curatela del Fallimento MARVEXPHARMA SERVICES srl in liquidazione, ai sensi della Legge n. 223/1991, in data 18 febbraio 2011 ha aperto una procedura di mobilità per 577 dipendenti in forza alla sede di Milano (MI), a fronte di un organico di 577 lavoratori;
- che la procedura è stata aperta per i motivi che l'Azienda ha evidenziato nella comunicazione di avvio della stessa;
- che durante la fase sindacale non è stato raggiunto alcun accordo;
- che dell'esito negativo della consultazione sindacale, la Curatela del Fallimento MARVEXPHARMA SERVICES srl in liquidazione ha dato comunicazione all'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro in data 12 aprile 2011;
- che l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro ha provveduto a convocare le parti per la data odierna

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Rappresentante della Procedura dichiara che:

- la società MARVEXPHARMA SERVICES srl in liquidazione è stata ammessa al fallimento con sentenza del Tribunale di Milano (MI) n° 9/11 depositata il 14 gennaio 2011;
- nella sentenza di fallimento viene nominato Giudice Delegato il dr Fernando Ciampi e curatori fallimentari i dr. Giovanni Massoli e Francesco Paolo Pati e l'avv. Davide Lambicchi.

Il rappresentante della Curatela riassume le motivazioni che hanno indotto all'apertura della procedura di mobilità avviata in data 18 febbraio 2011.

Le Parti, in data 15 aprile 2011, hanno sottoscritto un accordo sindacale sui seguenti contenuti:

- ricorso alla mobilità per un numero massimo di 577 unità;
- definizione dei criteri per l'individuazione del personale da porre in mobilità;

- deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 legge 236/93, definendo come termine il 13 gennaio 2012;
- ricorso alla CIGS ex art. 3 c.1 legge 223/91 per il personale in forza presso la sede di Milano (MI), per 12 mesi a decorrere dal 14 gennaio 2011 per un numero massimo di 577 dipendenti su un organico complessivo aziendale di 577 lavoratori;
- esclusione della rotazione, per le ragioni indicate nell'accordo stesso;
- piano di gestione degli esuberanti, anche mediante il ricorso ad iniziative di sostegno al ricollocamento promosse dagli Enti pubblici;
- pagamento diretto da parte dell'INPS.


I rappresentanti delle OO.SS.LL. e la RSU confermano quanto esposto e concordano di ritenere positivamente risolta la procedura di mobilità aperta dalla Curatela del Fallimento MARVEXPHARMA SERVICES srl in data 18 febbraio 2011 e di aver esperito, con la sottoscrizione del presente verbale, la procedura di consultazione ai fini dell'intervento di CIGS ai sensi dell'art. 3 c.1 legge 223/91 per il personale in forza presso la sede di Milano (MI) per 12 mesi a decorrere dal 14 gennaio 2011 per un numero massimo di 577 dipendenti.

Il rappresentante della Regione Lombardia, preso atto dell'intervenuta discussione, della concorde volontà espressa dalle parti presenti su quanto sopra indicato e dell'accordo sindacale del 15 aprile 2011 allegato al presente verbale, dichiara regolarmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità aperta dalla Curatela del Fallimento MARVEXPHARMA SERVICES srl in data 18 febbraio 2011 e di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto, di cui all'art. 5 della L. 164/75 e all'art. 2 DPR 10 giugno 2000 n° 218, per la richiesta dell'intervento di CIGS ai sensi dell'art. 3 c.1 legge 223/91 per il personale in forza presso la sede di Milano (MI) per 12 mesi a decorrere dal 14 gennaio 2011.


Letto, confermato e sottoscritto

Per Marvexpharma Services srl

In liquidazione ed in fallimento



Per FEMCA CISL Milano



Per FILCTEM CGIL Milano




Per UILCEM UIL Milano




Per UGL Chimici



Per SLF COBAS L.P.



Per RSU



Per REGIONE LOMBARDIA



VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
ex art. 4, l. 23 luglio 1991, n. 223

Il giorno 15 aprile 2011 in Milano, presso l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed il Lavoro in Milano, via Cardano 10, si sono incontrati:

Fallimento Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione rappresentato dai curatori fallimentari, Dott. Giovanni Massoli, Avv. Davide Lambicchi e Dott. Francesco Paolo Pati, assistito dal dott. Giovanni Zingales

- di seguito, «*il Fallimento*» -

e
FILTCEM-CGIL Milano, in persona del Sig. Vincenzo Gatto

e
FEMCA-CISL Milano, in persona del Sig. Massimo Zuffi

e
UILCEM-UIL Milano, in persona del Sig. Vincenzo Cesare

e
UGL CHIMICI, in persona del Sig. Fabrizio Rigoldi

e
SLF COBAS LAVORO, in persona del Sig. Carmelo Carnovale

la RSU della sede della Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione, in persona dei Sig.ri Mauro Bonizzi, Riccardo Mosti, Luciano Ceravolo, Maria Rosaria Duraccio, Giuseppe Aitella, Alberto Fornaro,


- di seguito, le «*Organizzazioni Sindacali*» -
- «*Fallimento*» e «*Organizzazioni Sindacali*» di seguito, congiuntamente, «*le Parti*» -

Premesso che

- a) con sentenza del 14 gennaio 2011, il Tribunale di Milano, giudice Delegato Dott. Ciampi, ha dichiarato il fallimento di Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione;
- b) il Fallimento, con lettera dell' 18 febbraio 2011, ha comunicato, ex art. 4, comma 2, 5 e 24, commi 1 e 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo del personale per cessazione dell'attività riguardante l'intero personale in organico alla data del fallimento;
- c) il Fallimento ha provveduto a convocare tutti i destinatari della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo nei termini di legge;
- d) nell'ambito della procedura di cui sopra le Parti si sono incontrate, le Organizzazioni sindacali hanno ricevuto tutte le informazioni richieste ed hanno proceduto ad un approfondito esame delle ragioni che hanno determinato la decisione aziendale;
- e) le Parti, nell'ambito della procedura di cui sopra hanno valutato l'opportunità di richiedere l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per le società sottoposte a procedure concorsuali di cui all'art. 3, Legge 23 luglio 1991, n. 223.
- f) in data odierna, le Parti hanno raggiunto un accordo per la definitiva conclusione della procedura di mobilità avviata dal Fallimento.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.


- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo.
- 2) Gli esuberanti riguardano l'intero personale in organico alla data del fallimento, il cui numero è quantificabile in 577 unità, salvo miglior verifica.
- 3) I licenziamenti verranno intimati entro il 20 aprile 2011.



- 4) Il Fallimento si impegna a presentare istanza al Ministero del lavoro per il riconoscimento del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 3. L. 223/1991, per 12 mesi a decorrere dal 14 gennaio 2011.
- 5) Le Parti, al fine di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, concordano che, in caso di ottenimento del trattamento di CIGS, gli effetti dei licenziamenti siano sospesi sino alla cessazione del periodo di CIGS. Il preavviso di licenziamento decorrerà anche in costanza del trattamento di integrazione salariale. Si precisa che non ci sarà rotazione e che verrà richiesto il pagamento a carico dell'INPS.
- 6) Inoltre, ai lavoratori sarà riconosciuta, in qualunque momento durante il periodo di CIGS, la possibilità di rinunciare al trattamento stesso. Il licenziamento, in tal caso, acquisterà immediata efficacia e il lavoratore sarà collocato in mobilità (con rinuncia espressa all'indennità sostitutiva del preavviso).
- 7) In caso di ottenimento del trattamento di CIGS e salvo rinuncia espressa di cui al punto 6 che precede, i lavoratori verranno posti in mobilità allo scadere del periodo di CIGS e quindi a far data dal 14 gennaio 2012, senza la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
- 8) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver esperito la procedura prevista dall'art. 4, L. n. 223/1991, che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, della stessa L. n. 223/1991.
- 9) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver esperito la procedura prevista per il ricorso alla CIGS ex art. 3, L. n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Fallimento Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione

Circondante, Davide Solito 

FILCEM-CGIL Milano

Manzo

FEMCA-CISL Milano

[Signature]

UILCEM-UIL Milano

Vincenti

UGL CHIMICI

[Signature]

SLF COBAS LAVORO

[Signature]

la RSU della Marvecspharma Services S.r.l. in liquidazione

[Signature] [Signature]
Mano Meducci [Signature]